

Stiamo introducendo nel nostro ordinamento due corsie diverse. Il bambino di nascita straniera che viene adottato in Italia è un cittadino italiano che avrà un trattamento diverso e possibilità differenti rispetto ad un altro bambino adottato. Credo che la soluzione possa essere quella prospettata dal nostro subemendamento 0.3.25.2, cioè di soprassedere per il momento, sopprimendo il comma 4 dell'emendamento 3.25 delle Commissioni, e di rimandare il tutto a quanto previsto dal comma 2 di tale emendamento, secondo il quale per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Allo stesso momento dovremmo impegnarci, come prevede l'ordine del giorno della collega Serafini e Bartolich che affronteremo in seguito, a rivedere la legge n. 184 proprio su questo punto, in modo da inserire nel nostro ordinamento la previsione relativa ad un'unica fattispecie.

Per questo motivo abbiamo presentato due subemendamenti. Il primo (Grimaldi 0.3.25.2) è soppressivo del comma 4 dell'emendamento 3.25 delle Commissioni. L'altro (Grimaldi 0.3.25.3), invece, prevede un ribaltamento della situazione: parliamo, infatti, non di un diritto a conoscere l'identità biologica ma della possibilità di conoscerla in determinati casi, proprio per evitare di procedere con due votazioni diversificate.

L'altra richiesta che mi sento di avanzare è quella di votare l'emendamento della Commissione per parti separate, proprio perché ci sono delle contraddizioni tra il comma 2 e il comma 4, a mio avviso, rispetto al punto ben focalizzato dal collega Novelli. Quindi, la mia è una dichiarazione di voto negativa su questo subemendamento e...

**PRESIDENTE.** Sì, lei ha posto un altro problema di cui parleremo successivamente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO GUIDI.** Io credo, per esperienza purtroppo trentennale come neuropsichiatra infantile, che entrare nell'intrecciato, contraddittorio mondo dei sentimenti delle adozioni, dell'adottante e dell'adottato, sia difficilissimo. C'è un modo sicuramente sbagliato, quello ideologico, quello dell'adulto che giudica i sentimenti, soprattutto nei tribunali, e quello dello schieramento ideologico a livello di Assemblea. Noi non possiamo dichiararci sempre dalla parte del bambino e poi giudicare sempre come degli adulti, che sentono poco queste voci.

Il diritto di sapere è un diritto sostanziale, fondamentale, che non può essere messo in discussione. E se, una volta tanto, saranno i bambini che vengono da lontano ad avere un diritto in più, meno male! Proprio se si crede che i bambini vicini e lontani hanno gli stessi diritti, saranno i bambini che vengono da lontano a « trascinare » il diritto fondamentale. Mi sembra incredibile che chi voterà contro questo emendamento dica: sarebbe giusto, ma si crea disparità. Facciamo in modo che questa disparità sia superata, ma non tarpendo le ali alla possibilità di sapere del futuro cittadino.

Concludo, Presidente — e la ringrazio della pazienza — dicendo che non vorrei che questa mattina rientrassimo in una logica politica di appartenenza, che rifiuto, ma anche di condizionamento delle *lobby*. Sappiamo che tante associazioni sono meritorie ed eroiche, ma sappiamo anche che in molte aleggiavano due cose: un fondamentalismo inaccettabile adulto, che si permette di giudicare tutti e tutto, ed anche tanti enormi interessi economici. Allora, io chiedo che una volta tanto si butti il cuore oltre l'ostacolo e si cominci a decidere in funzione delle gioie, delle speranze, della serenità di bambini che hanno tanto sofferto, non creando ancora una volta uno steccato inaccettabile tra quello che si deve fare e quello che non si può fare.

Pensiamo veramente che, proprio in un periodo in cui chi viene da lontano viene svilito, viene considerato male, viene giudicato un intruso, una volta tanto questi

possa servire a trascinare un diritto forte e sostanziale talmente naturale che nessuno può né giudicare né dire «no». Grazie (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia, di alleanza nazionale e dell'UDR*).

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Onorevole Valpiana, onorevole Corleone, vi prego di lasciar parlare la relatrice.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. L'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*), presentato dalle Commissioni, e che illustro anche a nome del collega Leccese, esprime molti aspetti emersi nel dibattito svoltosi nelle Commissioni II e III e in Assemblea. Esso introduce in particolare un'innovazione rispetto al testo del Senato, segnatamente all'articolo 37 della legge n. 184, che tratta l'accesso alla conoscenza delle proprie origini genetiche. Tuttavia, tali innovazioni hanno come loro premessa un'attenzione al lavoro che si è svolto presso l'altra Camera. Si pone in sintonia con l'articolo 30 della convenzione de L'Aja e con l'articolo 3 della nostra Costituzione. Non è in opposizione all'articolo 28 della legge n. 184; anzi, semmai va concepito come una sua integrazione in quanto attiene al capitolo terzo relativo all'adozione internazionale.

L'articolo 30 della convenzione de L'Aja, così recita: «Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sull'origine del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato».

Care colleghe e colleghi, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,

i commi 1, 2 e 3 dell'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni rispondono — ci sembra — in modo equilibrato al punto 1 dell'articolo 30 della convenzione. Infatti, nel testo dell'emendamento i dati relativi all'origine del minore, all'identità dei suoi genitori biologici e i dati sanitari, vengono conservati da autorità quali la commissione del tribunale per i minorenni.

Per quanto attiene all'accesso alle informazioni non riconducibili esclusivamente a quelle relative ai dati anagrafici dei genitori naturali, nel comma 2 si fa riferimento alle disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani. In tal senso, si fa riferimento all'articolo 22, comma 5, della legge n. 184. Tale scelta dipende dal rispetto, oltre che del lavoro del Senato, della legge n. 184 che, su tale tema, non solo legifera, ma lo fa con equilibrio. Infatti, lascia ai rapporti genitori-figli, all'esercizio della responsabilità genitoriale, il racconto della storia del bambino o della bambina adottati.

Riguardo alla trasmissione della filiazione, vi è chi pensa che la legge debba stabilire i tempi entro cui tale trasmissione debba avvenire. Lo stesso testo del Governo indicava nell'espressione «prima possibile» tale scansione. Nell'emendamento non si è ritenuto di assecondare questa ipotesi anche per non discostarsi dal testo della legge n. 184 che — come dicevo — su tale aspetto legifera.

Dove invece la legge n. 184 non interviene è sulla questione relativa all'accesso delle informazioni sui dati anagrafici dei genitori naturali. Per essere più precisi, interviene in modo generico. Infatti, il testo relativo all'adozione internazionale manca di una trattazione specifica dell'oggetto in questione e rinvia a tale riguardo alla legge italiana.

Ma se il titolo terzo della legge n. 184, che si occupa dell'adozione internazionale, avesse fatto un rinvio preciso all'articolo 28, che chiude il capitolo secondo della medesima legge che per l'appunto disciplina l'accesso alle informazioni sulla identità dei genitori naturali ma in adozione nazionale, avremmo avuto un

uguale comportamento. Ciò non significa, ovviamente, che il testo non avrebbe potuto comunque essere cambiato in quanto esistono, sì, punti in comune tra adozione nazionale ed adozione internazionale, ma anche aspetti diversi. Tuttavia, così non è! E si potrebbe interpretare il rinvio alla legge italiana, contenuto nel titolo terzo, come un rinvio all'articolo 28 solo in via analogica. Ecco che allora, anche per evitare diatribe interpretative, è necessario legiferare su tale aspetto e superare in tal modo il vuoto che si verrebbe a creare, reso ancora più evidente dalle indicazioni sia dell'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (firmata a New York in sede ONU il 20 novembre 1989), sia dell'articolo 30 della Convenzione de L'Aja. Del resto, il comma 4 dell'articolo 37 non va concepito in opposizione all'articolo 28; esso disciplina sì in modo anche diverso il medesimo oggetto, ma non in contrasto. Infatti, il comma 2 dell'articolo 28 formula il rapporto tra genitori adottivi, i loro figli e l'informazione sulle origini dei genitori naturali in misura tale, onorevole Novelli, da non escludere l'accesso, previa autorizzazione del tribunale, del primo alla seconda.

Il comma 4 dell'emendamento delle Commissioni si compone di tre capoversi.

Nel primo si stabilisce la modalità di accesso dei genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale alle informazioni relative all'identità dei genitori naturali. Nel secondo si stabiliscono le modalità d'accesso alle medesime informazioni per l'adottato o per l'adottata maggiori d'età. Nel terzo, infine, si stabilisce che l'accesso non è consentito sia nel caso in cui anche uno dei soli genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizioni di rimanere anonimo...

PRESIDENTE. Mi scusi, relatore, ma il suo tempo è esaurito.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Sì, ma io devo concludere, Presidente.

PRESIDENTE. Deve utilizzare personalmente il tempo... Comunque, prego, prosegue.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Le Commissioni, nella formulazione del comma 4, hanno scelto una linea che si poggia su due convincimenti e qualche dubbio. Il primo convincimento è che, su una materia così delicata, che ha implicazioni etiche, morali, sociali e psicologiche, il legislatore deve evitare di tradurre astrattamente i principi in norme. In tal senso il legislatore non deve imporre né impedire qualcosa a nessun cittadino, a nessuna cittadina. Il secondo convincimento è che, specialmente su tale materia, il legislatore può solo cercare di armonizzare o comunque di non far confliggere i diritti di più soggetti e di assecondare il processo di sviluppo della personalità.

Un'autentica cultura della persona è legata, in modo inscindibile, sia alla libertà, sia alla responsabilità. Ci sembra che il comma 4 risponda a questa premessa. L'accesso alle informazioni è ritenuto un diritto che attiene alla sfera dell'identità personale — come tale è garantito — e in tal senso è assoluto, ma non illimitato. Il limite — è questo che non ci convince del subemendamento Fei 0.3.25.1 — è dato dalla presenza di altri diritti, sia quelli dei genitori naturali, dei fratelli e sorelle minori, sia verso se stessi. Limiti e procedure garantiste vanno pensati insieme.

Il comma 4 cerca di non ledere l'interesse, se esso si manifesta, di ogni persona di costruire il proprio passato, non solo fino al punto a cui arriva la sua memoria mentale, ma anche oltre, alla propria storia familiare e quindi, inevitabilmente, anche alle proprie origini genetiche. Cerca di conservare la possibilità di anonimato del parto, rafforzandola con garanzie efficaci; garantisce la riservatezza della vita privata di ciascuno dei genitori d'origine (riservatezza che, come osservato dalla Commissione affari costituzionali, è importantissima perché disciplinata dalla legge n. 675 del 1996, che

riguarda dati personali, alla lettera *c*) dell'articolo 1 e alla lettera *a*) dell'articolo 20); cerca di evitare interferenze con la situazione affettiva della famiglia adottiva e con il processo educativo, evitando anche soltanto potenziali conflitti o turbamenti.

Il comma 4 garantisce un diritto, ma dobbiamo chiederci a chi e come (è qui la distinzione con il subemendamento presentato dai colleghi Fei e altri): solo ai genitori adottivi che esercitano la patria potestà e solo all'adottato e all'adottata maggiori d'età. Come? Attraverso un'autorizzazione del tribunale, che viene concessa ai genitori adottivi in presenza di gravi e comprovati motivi. Gli adottati maggiori d'età possono sempre accedere alla conoscenza delle proprie origini tramite l'autorizzazione del tribunale, a meno che non debbano essere tutelati altri diritti, quali la tutela dei fratelli o sorelle minori e il diritto all'anonimato dei genitori naturali, se rivendicati dagli stessi e qualora ci si trovi di fronte a comprovati motivi o a qualcosa di grave che possa turbare l'equilibrio psicoaffettivo dell'adottato.

Il comma 4 rappresenta un punto di equilibrio non solo rispetto alle varie posizioni...

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole relatore, ma lei aveva quattro minuti ed ha già parlato per nove minuti. Se lei vuole può attingere al tempo del suo gruppo, ma se illustrasse il senso politico del suo intervento...

**ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.** È un argomento complicatissimo che il Senato, del resto, ha trattato per un anno. Ripeto, è un punto molto delicato che va trattato seriamente.

**PRESIDENTE.** Ma non sempre la lunghezza giova alla comprensione.

**ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.** Spesso, però, anche la sintesi dipende...

**PRESIDENTE.** La sintesi è il processo finale.

**ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.** Presidente, lei sa che noi abbiamo discusso questo provvedimento in tempi molto brevi.

C'è, inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare contenuto nell'articolo 30 della Convenzione de L'Aja, che al secondo comma recita quanto segue: « La medesima autorità assicura l'accesso del minore e del suo rappresentante a tali informazioni con l'assistenza appropriata ». Dunque, l'assistenza appropriata non riguarda, cari colleghi e colleghe, la natura specifica del diritto e dei diritti che vogliamo tutelare? Il comma 4 dell'emendamento 3.25 è un punto di equilibrio ed è equilibrato: mette in moto il processo nella parte relativa alle adozioni internazionali e lo fa con la dovuta cautela; rinvia all'esperienza, nonché alla modifica della legge n. 184, per verificarne l'efficacia e ripristinare la materia.

Vorrei concludere con il passo di una lettera che una rappresentante del CIAI ha inviato ai rappresentanti di altre organizzazioni di volontariato, poiché ho parlato di dubbi che sono anche presenti in molti colleghi e colleghe.

Ebbene, questa collega dice: « Certo che è difficile e angosciante per un genitore adottivo immaginare che i fantasmi si possano un giorno materializzare; ma aprire la nostra famiglia, fare spazio a un bambino non nato da noi, accettarlo per ciò che è stato, che è e per ciò che sarà, vuol dire accogliere la sua interezza di persona ». Penso che questo sia il modo giusto per rispondere al dibattito in Commissione e in quest'aula. Per questo esprimo parere negativo sul subemendamento Fei 0.3.25.1 ed invito al ritiro dei subemendamenti Grimaldi 0.3.25.2 e 0.3.25.3.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Risari. Ne ha facoltà.

**GIANNI RISARI.** Premetto che sono d'accordo sul fatto che debba essere la-

sciata ai genitori la responsabilità di informare come e quando lo ritengano opportuno. Vorrei far presente soltanto una questione, relativa all'adozione di un bambino di nazionalità italiana o di altra nazionalità; esiste una differenza importante, che può essere rappresentata dal colore della pelle. Quando un bambino di pelle nera frequenta la scuola, la prima domanda che gli viene rivolta è perché abbia un colore diverso dagli altri; il bambino si trova a dover rispondere a queste domande nel rapporto che ha con i suoi amici di classe. Il bambino di pelle bianca, invece, non ha questo problema. Pertanto, quando diciamo che effettivamente potremmo correre il rischio di porre i cittadini di fronte a posizioni diverse, cioè di trattarli in modo diverso, dobbiamo però anche considerare che nel caso dell'adozione internazionale questa diversità è nei fatti.

Credo pertanto che debba essere assolutamente garantita ai genitori la possibilità di accedere alle informazioni, dopo di che dovranno essere loro a decidere forme, modi e tempi di comunicazione di queste informazioni. È la nostra legge che deve essere adeguata a questa situazione, e non l'altra alla legge italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

Lei parla a titolo personale, quindi dispone di due minuti.

GIACOMO GARRA. Il testo del mio emendamento 3.6 è stato recepito nel comma 1 dell'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni. Non ho quindi motivo di lasciare in vita un emendamento che nella sostanza è stato accolto dalle Commissioni, per cui lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Garra 3.6 è pertanto ritirato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Intervengo a titolo personale (credo che per il

nostro gruppo abbia parlato la collega Valpiana) e vorrei esortare le colleghe e i colleghi a non sottovalutare la prima parte del subemendamento 0.3.25.1 della collega Fei, perché ritengo che sia molto grave per altre questioni, essendo estensivo. Esso prevede che «in ogni caso, al raggiungimento della maggiore età, l'adottato può accedere alle informazioni di cui al comma 3». Temo che l'espressione «in ogni caso» possa poi estendersi. Oggi sappiamo che la donna può partorire e mantenere l'anonimato, quindi lasciare che il bambino venga adottato. Se questo subemendamento fosse approvato, con l'espressione «in ogni caso» probabilmente ci troveremo di fronte, da oggi in poi, ad episodi di tal genere: le donne potrebbero temere...

SANDRA FEI. Leggi il seguito!

MARIA CELESTE NARDINI. ... che il loro anonimato possa non essere mantenuto. Pertanto correremmo il rischio di vedere sempre più bambini lasciati per le strade. Si tratta di un aspetto da valutare con grande attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà. Ha a disposizione due minuti di tempo.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, volevo semplicemente sottolineare all'onorevole Nardini che evidentemente non ha letto il testo per intero, perché poi si dice che non è consentito l'accesso quando anche uno solo dei genitori non voglia essere nominato.

Prendo la parola per dichiarare il voto favorevole all'emendamento della Commissione. È stato trovato un punto di equilibrio di davvero difficile raggiungimento; infatti, se da una parte c'era una scuola di pensiero che voleva chiudere per sempre una porta nera di ferro in faccia a questi bambini adottati, dall'altra parte c'era anche una volontà politica diversa, quella di non mettere alcun paletto. Ora, la difficoltà è stata enorme, perché si

doveva trovare un punto di equilibrio che tutelasse in qualche modo le persone adottate (in questo caso si tratta di adulti) nonché i diritti di tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Credo che questo sia il massimo che si potesse trovare, anche perché — dobbiamo dirlo — abbiamo incontrato delle difficoltà notevoli non solamente da parte di chi la pensava — legittimamente — in una maniera piuttosto che in un'altra, ma anche di associazioni (diciamolo pure) che hanno influito pesantemente sulla possibilità che non si aprisse alcuno spiraglio per poter ricercare le proprie origini biologiche. Ritengo che questo sia uno dei diritti fondamentali dell'uomo, diritto che va tutelato insieme agli altri, che non può essere preminente, ma che non può essere neanche soffocato dai diritti degli altri. Annuncio pertanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà. Ha a disposizione due minuti di tempo.

PAOLO CORSINI. Poiché probabilmente ho originato questa discussione, intervengo per manifestare la mia soddisfazione per il lavoro compiuto in Commissione e per la sensibilità manifestata dalla relatrice nei confronti del problema sollevato. Mi pare inoltre di poter riconoscere che la soluzione prospettata riesca a contemperare una duplice esigenza: da un lato, il rispetto delle strategie formative e delle relazioni interpersonali che avvengono nell'ambito della famiglia adottante e, dall'altro, il rispetto dell'esigenza dell'adottato di conoscere la propria storia. Mi pare quindi che questa soluzione sia estremamente equilibrata e responsabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, intervengo sia per fare una dichiarazione sui contenuti del subemendamento Fei, sia

per chiederle una votazione per parti separate. A proposito di questa seconda richiesta, le chiedo se sia possibile votare il subemendamento Fei in tre parti separate: la prima, riguardante il comma 4, fino alle parole « comma 3 »; la seconda, sempre concernente il comma 4, fino alla parola « anonimo »; la terza relativa al comma 5.

PRESIDENTE. Quindi, due voti per il comma 4 ed un voto per il comma 5.

ALESSANDRO CÈ. Sì.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori se il parere dopo questa proposta, rimanga contrario.

VITO LECCESE, *Relatore per la III Commissione*. Sì.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, posso terminare?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cè. Pensavo avesse finito.

ALESSANDRO CÈ. Ritengo — ed è la motivazione che va a supportare anche questa richiesta — che si tratti di diritti e di libertà di soggetti: da una parte i genitori, dall'altra i figli. Ho sentito sostenere spesso la libertà dei genitori, ma voglio schierarmi maggiormente dalla parte della libertà dei figli. Mi sembra che queste due libertà non siano equilibrate.

Riconosco che sia estremamente importante, anzi essenziale, che la responsabilità giuridica dei genitori cessi nel momento in cui si avvia il processo di adozione; non penso però che possa essere un diritto dei genitori quello di limitare la libertà del bambino di poter conoscere ed accedere ai dati riguardanti la propria origine biologica. Credo — come ho già ribadito in un altro intervento — che questo sia un diritto inviolabile, che non può essere vincolato da nessuna legislazione, specie di settore, che è ante-

cedente a qualsiasi Costituzione, perché fa parte di quei diritti intangibili naturali e inalienabili propri di ogni essere umano.

In proposito, ho trovato assolutamente inopportuno, da parte della relatrice, mettere in contraddizione o in concorrenza questi diritti inalienabili, addirittura richiamandosi alla legge sulla *privacy*, che non consentirebbe di svelare le informazioni riguardanti i genitori naturali.

Pertanto, sulla base di questo principio, a titolo personale — ma so che la mia impostazione è condivisa da buona parte del gruppo a cui appartengo — voterò, se sarà possibile esprimersi per parti separate, a favore della prima e della terza parte e contro il secondo periodo del subemendamento presentato dall'onorevole Fei.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo si associa al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte del subemendamento Fei 0.3.25.1, fino alle parole « comma 3 », non accettata dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	347
<i>Votanti</i> .....	344
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	173
<i>Hanno votato sì</i> .....	137
<i>Hanno votato no</i> .	207).

MARETTA SCOCA. Presidente, non ho potuto votare!

PRESIDENTE. Avverto che la seconda parte del subemendamento Fei 0.3.25.1, che va dalle parole « L'accesso » alle parole « anonimo », essendo venuta meno la prima parte, non ha più autonomia. Voteremo pertanto l'ultima parte, il comma 5, del subemendamento.

Passiamo ai voti.

VITO LECCESE, *Relatore per la III Commissione*. Presidente!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 5 del subemendamento Fei 0.3.25.1, non accettata dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

GUALBERTO NICCOLINI. State votando contro quello che poi approverete!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	387
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	162
<i>Hanno votato no</i> .	225).

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della III Commissione*. Presidente, è stato votato per parti separate e respinto il quinto comma del subemendamento Fei 0.3.25.1 che è sostanzialmente identico al quarto comma dell'emendamento 3.25 *(Nuova formulazione)* delle Commissioni!

VITO LECCESE, *Relatore per la III Commissione*. Avevo chiesto la parola per invitare la collega al ritiro di quella parte del subemendamento!

SANDRA FEI. C'è stato un equivoco!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se guardate attentamente la formulazione del comma 4 dell'emendamento 3.25 *(Nuova*

*formulazione*) delle Commissioni vi accorgete che è diversa da quella del comma 5 del subemendamento Fei 0.3.25.1! È più complessiva. Sono due formulazioni diverse!

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. L'importante è che il quarto comma dell'emendamento delle Commissioni non risulti poi precluso!

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori del subemendamento Grimaldi 0.3.25.2 se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

TIZIANA VALPIANA. Mantengo il nostro subemendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Già in precedenza ho cercato di spiegare che con il nostro subemendamento intendiamo dare maggior risalto al secondo comma dell'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) presentato dalle Commissioni, che evidenzia come sia necessaria identica legislazione per l'adozione internazionale e per quella di minori italiani. Chiedo pertanto ai colleghi di votare a favore di questo subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Grimaldi 0.3.25.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	364
<i>Votanti</i> .....	362
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	182
<i>Hanno votato sì</i> .....	34
<i>Hanno votato no</i> .	328).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Grimaldi 0.3.25.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	357
<i>Votanti</i> .....	354
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	178
<i>Hanno votato sì</i> .....	27
<i>Hanno votato no</i> .	327).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25 delle Commissioni (*Nuova formulazione*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Questo emendamento delle Commissioni, purtroppo, come è già stato sottolineato sia nelle Commissioni sia in aula, rappresenta il massimo del compromesso raggiungibile, come se in un argomento di questo genere fossero tollerabili compromessi fra posizioni ideologiche, che non dovrebbero esistere. È un prodotto dell'umano consenso: ognuno paga un biglietto pur di essere presente.

Noi su questo emendamento ci asterremo. Dovremmo votare a favore, perché passa finalmente questo benedetto principio secondo cui l'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni. Indubbiamente, è la grande novità di tutto il lavoro che abbiamo svolto. Però, la formulazione, che riteniamo leggermente confusa, e i paletti che vengono inseriti ci rendono difficile un'approvazione entusiasta. Né possiamo votare contro, perché passa un principio per il quale ci siamo battuti e continueremo a batterci. Quindi, siamo costretti ad astenerci, rilevando che — a parte l'incidente in cui è incorsa la maggioranza, che prima ha votato contro le stesse parole che sono scritte nell'emen-

damento che stiamo esaminando in questo momento — se dovessimo votarlo per parti separate, dovremmo far decadere proprio questa parte. Non faremo questa richiesta, perché vorremmo che almeno questo principio passasse.

Come abbiamo detto in discussione generale e come ribadiremo in sede di dichiarazione di voto finale, riteniamo di aver perso una grande occasione. Spero che siamo tutti in buona fede e di parola e che quindi da questa occasione persa possa nascere la vera occasione di riforma. Ribadisco che la differenza di diritti tra bambini, tutti italiani, nati all'estero e nati in Italia va sottolineata, affinché tutti si assumano la responsabilità di farla venir meno il prima possibile, non tornando indietro, ma andando avanti. Questo punto rimane fermo, proprio perché è quello da cui dobbiamo ripartire (non da quello cui siamo giunti quando nelle Commissioni fu approvato quell'emendamento che ribaltò il lavoro di mesi).

Per tutti questi motivi, ci asteniamo su questo emendamento, sottolineando ancora una volta che quel che conta è che passi il principio e che sono sempre troppi i paletti che dovremo far cadere.

VITO LECCESE, *Relatore per la III Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LECCESE, *Relatore per la III Commissione*. Vorrei fare una proposta, anche alla luce del dibattito di questa mattina all'interno del Comitato dei diciotto, di quello svolto in aula e anche in considerazione di quanto detto dal collega Niccolini. Innanzitutto, vorrei dire al collega Niccolini che anche la relatrice Serafini ha sottolineato che questo non è un compromesso politico, ma una previsione normativa che tutela più diritti, che si pone al centro, in modo da garantire più diritti.

La proposta che intendo avanzare, a nome anche dei colleghi delle due Commissioni, è quella di posporre il comma 2

dell'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni, in modo che divenga comma 4. In tal modo, si risponderebbe meglio allo spirito che ha animato i lavori delle due Commissioni. Non so se sul piano procedurale ciò sia consentito, ma comunque vi è un largo consenso su tale proposta.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Ringrazio l'onorevole Lecce per la sua precisazione. Vorrei aggiungere una considerazione: il compromesso è stato raggiunto non su basi ideologiche, ma per una valutazione di coscienza. Un aspetto non ci ha diviso, ma ci ha uniti nella discussione: il riconoscimento di un diritto deve sempre tener conto dei diritti altrui. Il compromesso che abbiamo proposto all'aula va proprio in questo senso.

Ringrazio, infine, l'onorevole Niccolini per la non contrarietà espressa su questo emendamento.

PRESIDENTE. D'altra parte i temi trattati sono oggettivamente difficili.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fei. Ne ha facoltà.

SANDRA FEI. Signor Presidente, spero che questa volta sia un po' più indulgente anche nei miei confronti, visto che in precedenza mi ha tolto la parola in modo abbastanza brusco, mentre avevo chiesto informazioni sul tempo che rimaneva a disposizione.

Anche il gruppo di alleanza nazionale si asterrà su questo emendamento delle Commissioni. Le ragioni sono le stesse: sappiamo che il principio è importante, ma la misura ed il modo in cui è stato disegnato nella proposta in esame non ci soddisfano, perché rinnegano un diritto certo per il maggiorenne adottato, cioè per il cittadino. Come abbiamo già avuto modo di dire, dobbiamo e vogliamo asso-

lutamente combattere l'interferenza dello Stato nella vita privata delle persone.

Il collega Leccese ha detto che questo non è stato un compromesso politico. Ho i miei dubbi, anche perché ho assistito alla discussione. Fino a quando il dibattito si è basato su una questione di coscienza fra di noi c'è stato molto più accordo di quanto non ne abbiamo trovato, purtroppo, in aula. Devo rilevarlo proprio, perché nella votazione precedente ci siamo resi conto che il confronto si è orientato secondo un'impostazione che non è di coscienza ma è ideologica: si vota per principio contro una proposta dell'opposizione, senza rendersi conto che è assolutamente identica ad una proposta della maggioranza. È veramente un'aberrazione.

Ribadisco, in conclusione, che il voto di alleanza nazionale sarà di astensione. Ci auguriamo che si possa procedere nel più breve tempo possibile ad una revisione della legge n. 184.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Fei, e mi scuso per prima.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Signorini. Ne ha facoltà.

**STEFANO SIGNORINI.** Signor Presidente, anche la lega nord si asterrà: il principio dell'accesso all'informazione viene recepito in parte e quindi ci si muove in linea con quanto stabilito nella convenzione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

Vorrei chiedere ai relatori cosa s'intenda per « altre informazioni » una volta che il comma 2 sia collocato alla fine dell'emendamento.

**ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.** Si tratta, per esempio, delle informazioni previste dall'articolo 22 della legge n. 184. Sono tre tipi di informazioni: sanitarie, dati anagrafici, storia personale (genitori, paese, cultura).

**PRESIDENTE.** Sta bene. Prendo atto che le Commissioni hanno valutato il

problema. Quindi l'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni si intende riformulato nel senso che il comma 2 va collocato alla fine, diventando il comma 4.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.25 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	346
Votanti .....	224
Astenuti .....	122
Maggioranza .....	113
Hanno votato sì .....	218
Hanno votato no ..	6).

Sono pertanto preclusi l'emendamento Fei 3.19 e gli identici emendamenti Corsini 3.4 e Garra 3.5.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fei 3.15, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	350
Votanti .....	348
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì .....	346
Hanno votato no ..	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fei 3.16, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	350
Votanti .....	349
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì ...	349).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.20 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti .....	355
Votanti .....	354
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	178
Hanno votato sì ...	354).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.23 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .....	356
Maggioranza .....	179
Hanno votato sì .....	355
Hanno votato no ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fei 3.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fei. Ne ha facoltà.

SANDRA FEI. Siamo ad un altro dei nodi del provvedimento, quello che riguarda i requisiti degli enti che verranno autorizzati e ai quali obbligatoriamente gli aspiranti genitori adottivi dovranno rivolgersi.

Il mio emendamento 3.18 cerca di evitare che questi enti possano essere un marito ed una moglie con un telefono ed

un fax che si danno da fare, hanno qualche contatto e cercano di passare per ente autorizzato.

Sappiamo che vi sono associazioni che per sostenere le spese economiche, assumendo dietro le quinte comportamenti piuttosto loschi (mi riferisco ad una sorta di mercato dei bambini), arrivano persino a fare esorcismi: sono casi resi noti dai giornali e che non sono stati ancora giudicati, ma ve ne è un'infinità.

Questo emendamento chiede requisiti molto precisi, che solo un'autentica associazione che persegue esclusivamente questo scopo può avere. Proponiamo che l'ente abbia una struttura organizzativa distribuita equamente sul territorio in almeno tre regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che sia gestita come associazione ed organizzazione senza scopo di lucro e inoltre che abbia una struttura operativa solida ed importante per garantire servizi sul territorio e per ottenere il riconoscimento in paesi stranieri. Solo in tal modo si potranno offrire a tutti garanzie di non coinvolgimento nel mercato dei bambini.

Ricordo che uno degli obiettivi principali della convenzione de L'Aja è combattere il mercato dei bambini, con tale espressione intendendosi non solo il furto dei minori, ma anche la richiesta di denaro per consentire ad un bambino di trovare ciò che gli spetta, e cioè genitori che gli vogliono bene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Presidente, esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento Fei 3.18, perché questo argomento degli enti, che è stato inserito perché la convenzione lo richiede ed è stato inserito con un peso di obbligatorietà che, naturalmente, non ha incontrato il nostro favore, è un altro dei punti cardine del disegno di legge al nostro esame.

Individuiamo un percorso unico, tramite questi enti, per giungere all'adozione.

Mi pare che di organizzazioni ve ne siano di tutti i tipi e colori: c'è carne buona e carne marcia. Non vorremmo che tramite questa legge di ratifica, che comunque rende obbligatorio il passaggio degli enti, si andassero a stuzzicare gli appetiti di certe organizzazioni che senza avere alcun mezzo si sanno però vendere assai bene e riescono ad inserirsi in un gioco molto delicato e pericoloso; pertanto, introducendo qualche paletto, non faremo altro che del bene ai bambini adottandi e alle famiglie adottive.

Visto che siamo stati quasi più realisti del re, più realisti cioè della convenzione che andiamo a ratificare, allora occorre garantirci in tutte le forme possibili per non lasciare alcun varco ad affaristi cui siamo stati abituati in troppe occasioni sia sul mercato dei bambini sia in quelli del lavoro e delle ragazze madri.

Per tali motivi noi non concordavamo sull'obbligatorietà assoluta dell'intervento degli enti; ma, se questi ultimi ci devono essere, allora è meglio che essi siano effettivamente quelli stabiliti senza lasciare varchi ad enti che non siano degni di questo nome (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Siamo contrari a questo emendamento poiché con esso verrebbe ad essere mortificata la ricchezza territoriale e non si risponderebbe ai criteri di professionalità degli enti. Ovviamente, l'idoneità verrà stabilita dalla commissione. Come ci è stato chiesto da moltissime organizzazioni, riteniamo che quanto previsto debba valere per tutti gli enti autorizzati; la valutazione avverrà sulla base della professionalità senza discriminare quegli enti che non siano presenti in tutte le regioni perché in questo modo si mortificherebbero la ricchezza e la specificità territoriale del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere parere favorevole sull'emendamento Fei 3.18. Con esso infatti si prevedono maggiori garanzie per gli enti autorizzati all'adozione internazionale. Vorrei poi sottolineare un altro punto molto importante. In tale emendamento, infatti, si prevede una più puntuale preparazione del personale e soprattutto il fatto che il personale esperto si occupi di un'adeguata formazione della coppia e dell'eventuale sostegno psicologico. Quest'ultimo è un aspetto, a mio avviso, assai importante non solo con riferimento all'adozione nazionale ma, in particolare, anche con riferimento all'adozione internazionale perché queste creature, questi bambini provengono da una cultura parzialmente o completamente diversa. È quindi giusto che le famiglie, che i genitori che vogliono adottare tali bambini siano posti in grado di poter rispettare la cultura di origine di questi bambini.

Per tale ragione preannuncio il voto favorevole dell'emendamento 3.18 in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fei 3.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	349
Votanti .....	347
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	174
Hanno votato sì .....	111
Hanno votato no .....	236

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fei 3.17, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	336
Votanti .....	331
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	166
Hanno votato sì .....	99
Hanno votato no ..	232).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	351
Votanti .....	228
Astenuti .....	123
Maggioranza .....	115
Hanno votato sì .....	220
Hanno votato no ..	8).

#### **(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4626)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo delle Commissioni (*vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	351
Votanti .....	339
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	170
Hanno votato sì .....	338
Hanno votato no ..	1).

#### **(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4626)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo delle Commissioni (*vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	354
Votanti .....	353
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	177
Hanno votato sì ...	353).

#### **(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4626)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo delle Commissioni (*vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	349
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì ...	349).

#### **(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4626)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo delle Commissioni, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 4626*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Fei 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Il parere è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fei 7.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	348
<i>Votanti</i> .....	333
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	167
<i>Hanno votato sì</i> ....	121
<i>Hanno votato no</i> .	212).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	347
<i>Votanti</i> .....	262
<i>Astenuti</i> .....	85
<i>Maggioranza</i> .....	132
<i>Hanno votato sì</i> ...	262).

### ***(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4626)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo delle Commissioni *(vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	347
<i>Votanti</i> .....	343
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> ...	343).

### ***(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4626)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo delle Commissioni *(vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	345
<i>Votanti</i> .....	343
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> ...	343).

### ***(Esame degli ordini del giorno - A.C. 4626)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 4626 sezione 8)*.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno Serafini ed altri n. 9/4626/1 (*Nuova formulazione*) e Fei n. 9/4626/2.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Serafini ed altri n. 9/4626/1 (*Nuova formulazione*) se insistono per la votazione.

ANNA MARIA SERAFINI. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Fei, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4626/2?

SANDRA FEI. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

**(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 4626)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Signorini. Ne ha facoltà.

STEFANO SIGNORINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dal Senato concerne la ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, nonché modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di stranieri.

In questo ramo del Parlamento tutti i gruppi hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel suo complesso, mentre i punti più controversi del provvedimento, come quelli relativi alla differenza di età fra adottanti e adottando e all'adozione da parte delle coppie di fatto, sono stati rimandati ad una discussione da svolgere in un altro momento. In uno dei due ordini del

giorno accolti dal Governo, si dà mandato all'esecutivo di istituire un comitato ristretto per rivedere la legge n. 184 del 1983.

Il disegno di legge, mentre lascia sopravvivere nella sua interezza tutte le scelte di fondo della legge n. 184, si qualifica per la ratifica e l'esecuzione della convenzione.

Ricordo che, alla data del 10 dicembre 1997, la situazione delle adesioni e delle ratifiche della convenzione era la seguente: gli Stati firmatari erano 32, di cui 14 erano paesi donatori, vale a dire paesi di origine dei bambini da adottare; gli Stati che avevano ratificato la convenzione erano diciassette, di cui sette paesi donatori. È tempo, quindi, che anche noi procediamo alla ratifica di questa convenzione, che è estremamente importante anche per i rapporti con i paesi donatori che si sentono più tutelati con accordi a livello internazionale.

È opportuno ricordare che l'Italia è un paese che richiede adozioni internazionali attraverso un numero sempre crescente di coppie.

Il provvedimento n. 4626, oggi in discussione, tratta un argomento delicato visti i soggetti coinvolti. Da una parte vi sono bambini che si trovano in situazioni a volte drammatiche e sicuramente traumatiche, che quindi devono essere affrontate con estrema delicatezza, mentre dall'altra parte vi sono coppie che aspirano ad adottare dei bambini per dare loro una famiglia e per formare esse stesse una famiglia completa.

In questi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio *boom* di coppie che si rivolgono ad organizzazioni per ottenere adozioni internazionali con le conseguenze ed i problemi che derivano da una serie di difficoltà e da una mancanza di normative chiare, tutte ragioni che possono generare a volte incidenti spiacevoli. Situazioni che poi vanno a danno in prima persona dei bambini, i quali subiscono traumi nella famiglia d'origine per le difficoltà economiche, situazioni familiari difficili e quant'altro che vanno a turbare la loro sensibilità.

Uno dei punti di questa legge che ci lascia perplessi è il fatto che gli enti autorizzati sono gli unici che possono seguire le pratiche relative agli affidamenti e alle adozioni. In pratica si concede loro un monopolio che alla fine andrà a svantaggio di quei bambini che, pur essendo in una condizione di adottabilità, non potranno soddisfare questa loro esigenza per le difficoltà burocratiche e la mole di lavoro che questi enti non riusciranno a risolvere in tempi brevi.

Nel periodo 1987-1995, solo l'11,2 per cento degli affidamenti preadottivi di minori stranieri è stato ottenuto mediante l'intervento di enti autorizzati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia, mentre gran parte degli affidamenti, oltre l'80 per cento, è stato ottenuto dagli interessanti per altre vie: associazioni non riconosciute, gruppi missionari, familiari, eccetera.

Allo stato attuale, la legge n. 184 del 1983 non prevede l'obbligo di rivolgersi alle organizzazioni autorizzate per cui, una volta in possesso della dichiarazione d'idoneità all'adozione internazionale rilasciata dal tribunale per i minorenni, i coniugi possono ottenere dallo Stato straniero un provvedimento di adozione per via indiretta, affidandosi ad intermediari, oppure per via diretta attraverso contatti personali dei coniugi con le autorità del luogo. L'unico vincolo imposto dalla legge è che tale provvedimento sia conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso e non sia contrario ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e del minore.

Va comunque sottolineato che, attualmente, le organizzazioni regolarmente autorizzate a svolgere pratiche di adozione internazionale sono solamente 13 in tutto il territorio nazionale e non possono coprire in modo adeguato il gran numero di richieste di adozioni provenienti dalle famiglie. In secondo luogo, la distribuzione geografica degli enti appare fortemente squilibrata, nel senso di una maggiore presenza al nord, mentre il meridione rimane di fatto scoperto.

Si può tranquillamente sostenere che i tempi dell'adozione sono maggiori per le associazioni riconosciute, minori per gli altri. L'adozione con la strada « fai da te » è più veloce non certo perché la famiglia va e compera il bambino, ma solamente perché tali associazioni hanno liste di attesa piccole e gestioni meno burocratizzate e quindi più snelle.

Dalla lettura della normativa approvata si evince, infatti, che la procedura di adozione internazionale, sia per quanto riguarda l'ingresso in Italia dei minori stranieri a scopo di affidamento preadottivo, sia per l'adozione, viene ad essere largamente amministrativizzata, con pochi vantaggi per il minore.

Il disegno di legge poi non affronta la problematica relativa alla differenza di età tra adottante e adottando, sulla quale significativamente la convenzione de L'Aja tace.

Come è noto, in Italia, si è sviluppato al riguardo un ampio dibattito tendente a modificare gli attuali criteri, fissati dall'articolo della legge n. 184 che stabilisce che l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni quella dell'adottando.

La valutazione del ragionevole superamento rapportata alla differenza di età che di solito intercorre tra genitori e figli, e che, nella società attuale, è caratterizzata da un più impegnativo ruolo della donna lavoratrice, oltre che dall'innalzamento dell'età media di reperimento di una stabile occupazione, si è notevolmente elevata.

Quindi, come ho ricordato all'inizio di questa esposizione, l'impegno da parte di tutti i gruppi politici è quello di rivedere in tempi brevi la legge n. 184 ed in particolare su questo punto, oggetto di apprensione e speranze di tante coppie che vogliono formarsi una famiglia, il che la legge purtroppo non consente.

Oggi, però, è importante fare un piccolo passo in avanti ed approvare la convenzione, auspicando che il Senato non cambi quanto abbiamo stabilito per non allungare all'infinito i tempi di ap-